



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.	Sergio Rossetti	Presidente rel.
dott.	Vincenza Agnese	Giudice
dott.	Rosa Grippo	Giudice

nel procedimento

R.G. N. 92/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della YOUNITESTARS S.P.A. (cod. fisc. 11467600968);

visto il ricorso in data 24.1.2025, con il quale MARTINO GIORGIO CORTI

ha chiesto che venga aperta la liquidazione giudiziale di YOUNITESTARS S.P.A. ;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- B) la notifica si è perfezionata tempestivamente a mezzo PEC il 31.1.2025 ai sensi dell'art. 40 CCII; la società debitrice ha presentato domanda di omologazione di un concordato preventivo, rinunciata il 16.5.2025 con adesione alla domanda di liquidazione giudiziale proposta nei suoi confronti;
- C) sussiste la legittimazione della ricorrente la quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti della Società di € 150.000, portato da titolo esecutivo e precetto, anche inserito dalla debitrice nell'elenco dei creditori depositato;

- D) la Società ha debiti complessivi per circa euro 1,75 mln, come da elenco creditori depositato;
- E) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- F) dai bilanci prodotti risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett d) CCII (solo nel 2024 attivo patrimoniale di € 1.151.044, ricavi lordi per € 523.876, debiti per €1.738.652)
- G) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII come risulta: dall'esistenza del credito nei confronti della società ricorrente portato da _____ titolo giudiziale, atto di precetto; dall'esito negativo dei procedimenti introdotti dalla ricorrenti per ristrutturare la porpora posizione debitoria, come espressamente ammesso dalla debitrice. Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

PQM

visti gli artt. 2, 49 e 121 e ss CCII;

DICHIARA

Improcedibile la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi proposta dalla YOUNITESTARS S.P.A.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di YOUNITESTARS S.P.A. con sede legale in via Paolo Da Cannobio n. 9, MILANO, quale procedura principale di insolvenza *ex* art. 3 par. 1 Reg. UE 848/2015

NOMINA

Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;

NOMINA

- 1) curatore dott./avv. CARLO LAMURA, professionista che ha i requisiti di cui al novellato art. 358 CCII;
- 2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo **in data 06/10/2026 ad ore 11:30** e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;
- 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data

dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;

- 5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
- 6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
- 1) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 2) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 28/05/2026.

Il Presidente
Dott. Sergio Rossetti